



DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA DIAGNOSI PRECOCE DEL MELANOMA E ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEL MELANOMA

Art. 3

Consenso informato in materia di esecuzione di tatuaggi

Al fine di garantire che il cliente sia consapevole dei rischi e delle procedure legati al tatuaggio e di tutelare il professionista tatuatore, nonché al fine di contribuire alla prevenzione del melanoma, gli esercenti le attività di esecuzione dei tatuaggi informano i propri clienti riguardo agli effetti sulla salute derivanti dall'esecuzione e dalla rimozione di tatuaggi nonché alle precauzioni da tenere all'esito della loro effettuazione. L'informativa di cui al comma 1 è redatta in forma scritta e rilasciata al cliente, il quale sottoscrive una dichiarazione attestante il proprio consenso informato. Tale dichiarazione è datata e sottoscritta anche dal professionista tatuatore che ha effettuato il trattamento e conservata dall'esercente, perché sia resa disponibile alle autorità di vigilanza e controllo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti contenuti, modalità e tempi di conservazione della documentazione di cui al comma 2 e sono predisposte apposite linee guida in materia, tenendo conto dell'evoluzione normativa unionale e delle evidenze scientifiche. Gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 decorrono dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3 con cui sono definiti contenuti, modalità e tempi di conservazione della documentazione.

Versione in vigore dal 12 giugno 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma
Estremi	Legge 15 maggio 2026, n. 99
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-diagnosi-precocce-del-melanoma-e/art-3-consenso-informato-in-materia-di-esecuzione-di-tatuaggi>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it